

FAMIGLIE, PERSONE, SOCIETÀ

5

*Direttore*

Anna Maria FASANO  
Corte Suprema di Cassazione

*Comitato scientifico*

Giuseppina PIZZOLANTE  
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Gabriella CARELLA  
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Francesca TIZI  
Università degli Studi di Perugia

Michele RIONDINO  
Pontificia Università Lateranense

Matteo NACCI  
Pontificia Università Lateranense

Manuel Jesús ARROBA CONDE  
Pontificia Università Lateranense

Emile KOUVEGLO  
Pontificia Università Lateranense

## FAMIGLIE, PERSONE, SOCIETÀ



La famiglia oggi è una istituzione plurale. Non esiste più la “famiglia”, ma le “famiglie”. Sebbene il modello più diffuso sia quello della famiglia eterosessuale monogamica fondata sul matrimonio, in molti Stati si ammettono anche le convivenze non matrimoniali, sia registrate che di fatto, sia etero che omosessuali, come anche il matrimonio *same-sex*, con regolamentazioni differenti. La collana, con il contributo offerto anche da esperti di diritto processuale, internazionale, canonico ed ecclesiastico, costituisce un’analisi dei contenuti di questa nuova “famiglia”, illustrandone l’evoluzione, e cercando di anticiparne i sentieri futuri, seguendo gli orientamenti del diritto vivente e degli ordinamenti sovranazionali. I lavori editoriali approfondiranno l’interessenza tra la famiglia, le persone e la società, secondo la lettura offerta dal dialogo perpetuo tra le legislazioni (nazionale e sovranazionale) e le Corti (Corte di Cassazione, Corte di Giustizia, Corte EDU), riscattando le unioni affettive dal loro isolamento e ristabilendo in tal modo rilievo al “valore persona”, senza discriminazioni, per promuoverne la tutela all’interno della “famiglia” e nell’ambito della “società”. La garanzia dei diritti della “persona” impone una particolare attenzione nei confronti delle “persone minori di età”, che all’interno della “famiglia”, quale dimensione plurale, esplicano la loro personalità, diventando adulti, membri delle future società. Questo lavoro ha la pretesa di offrire agli operatori del diritto una pronta e completa risposta giuridica alle questioni che si possono presentare nella prassi, analizzandone le criticità, con la legislazione aggiornata, la guida bibliografica, gli orientamenti della giurisprudenza, nazionale e sovranazionale e, trattandosi di una materia in continua evoluzione, suggerendo spunti di riflessione sui cambiamenti in atto nella realtà sociale italiana e comunitaria. L’approccio di carattere pratico alle tematiche esaminate e la completezza della trattazione, rendono l’opera di notevole ausilio a tutti coloro che, a titolo vario, desiderano approfondire la conoscenza delle questioni che investono la dimensione “famiglia”, con riferimento a profili di diritto sostanziale, processuale, canonico, ecclesiastico, comunitario ed internazionale.



Annarita Oliva

# **La disciplina delle unioni civili dopo i decreti attuativi**

Aggiornata ai decreti legislativi n. 5/2017, n. 6/2017 e n. 7/2017

*Prefazione di*  
On. Andrea Orlando





Aracne editrice

[www.aracneeditrice.it](http://www.aracneeditrice.it)  
[info@aracneeditrice.it](mailto:info@aracneeditrice.it)

Copyright © MMXVII  
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

[www.gioacchinoonoratieditore.it](http://www.gioacchinoonoratieditore.it)  
[info@gioacchinoonoratieditore.it](mailto:info@gioacchinoonoratieditore.it)

via Vittorio Veneto, 20  
00020 Canterano (RM)  
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-0370-8

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento anche parziale,  
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie  
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: giugno 2017

# Indice

- II *Prefazione*  
di On. Andrea Orlando
- 15 *Capitolo I*  
*Le unioni omoaffettive*
- 1.1. La legge 20 maggio 2016, n. 76, 15 – 1.2. I decreti attuativi della legge n. 76/2016, 17 – 1.3. Definizione e natura dell'unione civile, 21 – 1.4. Unione civile e matrimonio: analogie e differenze, 23 – 1.5. Unione civile e convivenza di fatto, 27 – 1.6. L'evoluzione giurisprudenziale in tema di unioni omoaffettive prima della legge n. 76/2016, 28 – 1.7. La disciplina delle unioni omoaffettive nei Paesi UE, 35.
- 41 *Capitolo II*  
*La costituzione e la registrazione dell'unione civile*
- 2.1. Requisiti soggettivi per la costituzione dell'unione civile: maggiore età e identità di sesso, 41 – 2.2. Costituzione del vincolo e obiezione di coscienza, 42 – 2.3. Richiesta di costituzione dell'unione civile, 45 – 2.4. Verifiche dell'ufficiale dello stato civile, 46 – 2.5. Opposizione alla costituzione dell'unione civile, 47 – 2.6. Dichiarazione costitutiva dinanzi all'ufficiale di stato civile, 49 – 2.7. La scelta del cognome comune, 52 – 2.8. Contenuto dell'atto di costituzione e sua registrazione, 54 – 2.9. Certificazione dell'unione civile, 57.
- 59 *Capitolo III*  
*Le cause impeditive e la nullità dell'unione civile*
- 3.1. Cause impeditive e nullità dell'unione civile, 59 – 3.2. Violenza e timore, 62 – 3.3. Errore, 63 – 3.4. Simulazione, 65 – 3.5. Altre cause di invalidità dell'unione civile, 65 – 3.6. Impugnazione dell'unione civile, 67 – 3.7. Unione civile putativa, 69.

71      **Capitolo IV**

*Diritti e doveri delle parti unite civilmente*

4.1. Principio di eguaglianza ed inderogabilità dei doveri, 71 – 4.2. Obbligo di assistenza morale e materiale, 73 – 4.3. Obbligo di coabitazione, 74 – 4.4. Obbligo di contribuzione ai bisogni comuni, 75 – 4.5. Diritto di concordare l'indirizzo della vita familiare e di fissare la residenza comune, 76 – 4.6. Obbligo agli alimenti, 77 – 4.7. Omessa previsione dell'obbligo di fedeltà e di collaborazione, 78 – 4.8. Violazione degli obblighi nascenti dall'unione civile, 80.

83      **Capitolo V**

*I rapporti di filiazione e l'adozione nelle unioni civili*

5.1. La filiazione nelle unioni civili, 83 – 5.2. Esclusione dell'adozione legittimante, 85 – 5.3. La *stepchild adoption* e l'adozione in casi particolari, 86 – 5.4. L'adozione in seguito ad affidamento preadottivo, 95 – 5.5. Unioni civili e riconoscimento delle sentenze straniere di adozione piena, 96 – 5.6. Riconoscimento degli atti di nascita formati all'estero, 98 – 5.7. La condizione di genitore omosessuale secondo i principi sovranazionali, 104 – 5.8. La Corte EDU sull'adozione da parte di coppie omosessuali, 105.

III      **Capitolo VI**

*Il regime patrimoniale delle unioni civili*

6.1. La comunione dei beni quale regime patrimoniale legale delle unioni civili, III – 6.2. Responsabilità patrimoniale delle parti dell'unione civile in regime di comunione legale, III – 6.3. Scioglimento e divisione della comunione legale, III – 6.4. La comunione convenzionale, III – 6.5. La separazione dei beni, III – 6.6. Le convenzioni patrimoniali, III – 6.7. Il fondo patrimoniale, III – 6.8. Attribuzioni patrimoniali tra le parti dell'unione civile, III – 6.9. Aspetti fiscali, III.

135      **Capitolo VII**

*Prestazioni lavorative e unioni civili*

7.1. La presunzione di gratuità delle prestazioni rese tra le parti di un'unione civile, 135 – 7.2. Il rapporto di lavoro subordinato tra le parti dell'unione civile, 137 – 7.3. Unione civile e impresa familiare, 140 – 7.4. Riflessi della legge n. 76/2016 sulla normativa del lavoro, 145.



## 147 Capitolo VIII

*La tutela del partner in caso di malattia o incapacità*

8.1. Amministrazione di sostegno, 147 – 8.2. Interdizione ed inabilitazione, 150 – 8.3. Diritti connessi all'assistenza del *partner*, 151 – 8.4. Congedi lavorativi per assistere il *partner* malato, 151.

## 155 Capitolo IX

*Lo scioglimento dell'unione civile e i diritti post-unione*

9.1. Cause e procedure di scioglimento dell'unione civile, 155 – 9.2. Scioglimento per morte del *partner*, 157 – 9.3. Scioglimento a seguito di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, 158 – 9.4. Scioglimento *ex art. 3* legge 1 dicembre n. 898 del 1970, 159 – 9.5. Scioglimento previa dichiarazione dinanzi all'ufficiale di stato civile, 163 – 9.6. Procedura di scioglimento in tribunale, 165 – 9.7. Negoziazione assistita, 170 – 9.8. Scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile, 172 – 9.9. Assegno di mantenimento e strumenti di tutela, 174 – 9.10. Condizioni relative alla prole ed assegnazione della casa familiare, 176 – 9.11. Modifica delle condizioni di scioglimento, 177 – 9.12. Effetti dello scioglimento del vincolo, 177 – 9.13. Diritto al TFR, 179 – 9.14. Diritto alla pensione di reversibilità, 179.

## 183 Capitolo X

*L'evento morte nelle unioni civili: diritti successori e previdenziali*

10.1. L'evento morte nelle unioni civili, 183 – 10.2. *Partner* erede legittimario, 184 – 10.3. *Partner* erede legittimo, 186 – 10.4. Cause di indegnità a succedere, 187 – 10.5. Assegno periodico a carico dell'eredità, 188 – 10.6. Patto di famiglia, 189 – 10.7. La pensione di reversibilità e la pensione indiretta, 189 – 10.8. Diritto alle indennità lavorative del *partner* defunto, 192 – 10.9. La cremazione del *partner* defunto, 193.

## 195 Capitolo XI

*Unioni civili e dimensione sovranazionale*

11.1. La delega in tema di diritto internazionale privato ed il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, 195 – 11.2. Matrimonio omosessuale contratto all'estero, 197 – 11.3. La legge applicabile alle unioni civili tra soggetti di nazionalità differenti, 202 – 11.4. Il Regolamento UE 2016/1104 sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni civili, 205 – 11.5. Riconoscimento delle unioni civili costituite all'estero, 209 – 11.6. Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani abitualmente residenti in Italia, 211 – 11.7. Unione civile costituita da stranieri in Italia, 212 –

11.8. Diritto del *partner* straniero al ricongiungimento e al permesso di soggiorno, 213 – 11.9. Acquisizione della cittadinanza italiana del *partner* straniero o apolide, 216.

217     Capitolo XII

*Unioni civili e sistema penale*

12.1. Sull'efficacia in ambito penale della "clausola di garanzia" ed il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, 217 – 12.2. Facoltà di astensione dei prossimi congiunti, 219 – 12.3. Falsa testimonianza e favoreggiamento personale, 222 – 12.4. Non punibilità dei reati patrimoniali, 223 – 12.5. Violazione degli obblighi di assistenza familiare, 225 – 12.6. Maltrattamenti contro familiari e conviventi, 226 – 12.7. Atti persecutori (c.d. *stalking*), 228 – 12.8. Ordini di protezione contro gli abusi familiari, 231 – 12.9. Bigamia, 234.

237     *Appendice Normativa*

# Prefazione

ON. ANDREA ORLANDO\*

Siamo eredi di quell'illuminismo giuridico che ha contribuito, sul piano dei diritti, a costruire la modernità. Nuove codificazioni, nuovi materiali concettuali, nuova definizione dei poteri pubblici, una nuova cultura giuridica orientata alla libertà civile trasformarono le società europee, in forza di una consapevolezza anch'essa nuova: che storico, e destinato a mutare grazie all'azione pratica e politica, è il contenuto delle leggi che regolano la convivenza civile.

A quella stagione apparteneva ancora un fondo giusnaturalistico. La semplificazione giusnaturalistica della prima modernità, da cui nasce la più grande creazione dello *ius publicum europaeum*, lo Stato nazionale, si arricchisce però, in seguito, di valori che saranno progressivamente definiti sul terreno, anch'esso nuovo, delle Costituzioni: nel tempo, essa cederà il passo alla più fondamentale di tutte le convinzioni, che primo diritto di ciascuno è essere interpellato e far sentire la propria voce circa il proprio destino.

I provvedimenti che il Parlamento italiano ha assunto nell'attuale Legislatura sul tema dei diritti sono andati in questa direzione: hanno raccolto voci che per troppo tempo non sono state ascoltate. La disciplina varata dal Parlamento il 20 maggio 2016 in materia di unioni civili, ed entrata in vigore il 5 giugno, ha per questo motivo un grande significato. Perché introduce un nuovo strumento giuridico, ma anche perché lo fa dopo anni di incertezze, titubanze, ritardi. E naturalmente polemiche anche aspre, e legislature intere in cui le proposte di legge in materia di unioni civili si incagliavano e morivano.

Finalmente ci siamo arrivati. Anche grazie al contesto europeo del quale spesso parliamo con accenti assai critici, ma che in questa materia ci ha invece aiutati. La legge, infatti, era divenuta indispensabile, dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo si era pronunciata

\* Ministro della Giustizia.

contro la discriminazione di cui erano vittime le persone dello stesso sesso legate da un legame anzitutto affettivo, a cui veniva negata la possibilità di dare forma giuridica stabile alla loro relazione.

La Corte aveva sancito che le coppie omosessuali «hanno le stesse necessità di riconoscimento e di tutela della loro relazione delle coppie eterosessuali». Tuttavia, nello stabilire che il nostro Paese non aveva ottemperato all'obbligo di garantire il relativo quadro giuridico, aveva fatto riferimento non all'articolo 12, cioè al diritto di contrarre matrimonio, ma all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che impone il rispetto della vita privata e familiare.

La Corte aveva cioè lasciato aperto lo spazio per una differenziazione degli istituti giuridici, ribadendo tuttavia, attraverso il principio dell'uguaglianza nel riconoscimento e nella tutela, la pari dignità delle diverse forme di convivenza, che la legislazione nazionale scelga di disciplinare.

La legge Cirinnà votata dal Parlamento italiano soddisfa queste condizioni. La legge non consta di un solo articolo, con il quale rendere accessibili a tutte le coppie, di uno stesso sesso o di sesso diverso, il matrimonio civile. Non è questa la strada che il Parlamento ha scelto, così come non è questo il punto sul quale si era pronunciata la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 138/2010: mantenere una differenza di principio fra il matrimonio e le unioni civili ha permesso dunque di tenere conto di sensibilità culturali e religiose che nel nostro Paese esistono, oltre che del dettato costituzionale, e ha soprattutto consentito di conseguire finalmente un risultato che altrimenti sarebbe stato nuovamente mancato.

Ebbene, come deve essere giudicato questo risultato? Non ho molti dubbi, al riguardo: si tratta, io credo, di un arricchimento dell'articolazione della sfera pubblica. È questo l'argomento che vorrei fosse usato, perché della nuova legge si apprezzi il contenuto, al di là di logiche di semplice contrapposizione: le unioni civili vanno intese come qualcosa in più, non come qualcosa in meno. Non tolgono, insomma, ma aggiungono. Non sviscerano, ma arricchiscono il tessuto della nostra società.

D'altronde, come non osservare che con questa legge diamo maggiore, non minore robustezza e responsabilità al quadro dei rapporti affettivo-parentali fra le persone? Il diritto interviene cioè

per stabilizzare, non per frantumare e disperdere. Per promuovere il significato, il valore e la responsabilità dello stare insieme e dell'unirsi in una famiglia, non per banalizzarlo o svalutarlo.

Questo volume, che è soprattutto un prezioso e aggiornato strumento per conoscere nel dettaglio la nuova normativa, anche alla luce dei decreti attuativi, credo dimostri che il regime delle unioni civili, senza formulare analogie con l'istituto matrimoniale, ha potuto ricarnare i lineamenti, dando garanzia sociale e giuridica alle relazioni omoaffettive.

Resta aperta la questione dei rapporti di filiazione e dell'adozione. Come si ricorda nel libro, la piena adozione è vietata alle parti dell'unione civile, ed è stata anzi il punto sul quale più aspro è stato il confronto politico e parlamentare durante l'*iter* di approvazione della legge. La considerazione che ho posto in premessa, sulla storicità della ragione e il suo mutare secondo criteri di ragionevolezza sociale e civile che si modificano nel tempo, mi fa pensare che la questione, anche sulla base di pronunce giurisprudenziali, non potrà non essere ripresa: auspico che lo si faccia *sine ira ac studio*, senza cioè trasformarla pretestuosamente in un confronto di natura ideologica.

Quando ho assunto l'incarico di Ministro della Giustizia, ho sin da subito pensato che il dicastero di via Arenula dovesse acquisire una nuova fisionomia, un diverso modo di presentarsi al Paese. L'idea che ho cercato di perseguire è che esso, nell'esercitare le sue tradizionali funzioni, dovesse anche divenire centro promotore di diritti, soprattutto di quei diritti "difficili" che per troppo tempo hanno atteso un riconoscimento o che, pur riconosciuti formalmente, faticano a trovare completa attuazione nel nostro ordinamento.

Credo che in questo percorso, che anche su altri versanti ha dato importanti frutti, rientri pienamente la legge sulle unioni civili. Tuttavia la materia dei diritti rimane una materia fragile, che richiede per questo un'attenzione costante, non soltanto sul piano giuridico e giurisprudenziale, ma anche su quello più generale, sociale e politico.

Per questo, sono orgoglioso dei passi che sono stati compiuti in questi anni nella promozione di diritti fondamentali, e mi auguro che, con la prudenza ma anche la determinazione del caso, altri importanti avanzamenti, soprattutto nella tutela delle persone più deboli e più esposte, possano essere ancora raggiunti.



## Le unioni omoaffettive

SOMMARIO: 1.1. La legge 20 maggio 2016, n. 76, 15 – 1.2. I decreti attuativi della legge n. 76/2016, 17 – 1.3. Definizione e natura dell’unione civile, 21 – 1.4. Unione civile e matrimonio: analogie e differenze, 23 – 1.5. Unione civile e convivenza di fatto, 27 – 1.6. L’evoluzione giurisprudenziale in tema di unioni omoaffettive prima della legge n. 76/2016, 28 – 1.7. La disciplina delle unioni omoaffettive nei Paesi UE, 35.

### **1.1. La legge 20 maggio 2016, n. 76**

L’introduzione della legge 20 maggio 2016 n. 76, recante il titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, pubblicata nella G.U. del 21.5.2016 ed entrata in vigore il 5.6.2016, ha segnato una svolta epocale nel diritto di famiglia italiano ed ha, al contempo, allineato il nostro ordinamento alla gran parte degli altri Stati dell’Unione Europea. La novella ha introdotto e regolamentato l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso ed ha, altresì, disciplinato le convivenze di fatto. La prima delle due formazioni sociali, come indicato dallo stesso nome, è riservata alle coppie formate da persone aventi stesso sesso, mentre le convivenze di fatto possono essere formate sia da coppie omosessuali che da coppie eterosessuali.

Con la legge sulle unioni civili, il legislatore italiano ha colmato un anacronistico vuoto normativo in ambito di tutela delle unioni omoaffettive, recependo le reiterate sollecitazioni giunte negli anni dalla società civile, i più o meno velati inviti della Corte di legittimità e dalla Corte costituzionale e, non da ultimo, gli impulsi provenienti dall’UE e dal sistema della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Da un punto di vista formale, la legge è composta da un unico articolo avente 69 commi. La ragione di tale anomala struttura —

che ha sollevato qualche perplessità in dottrina — è di natura prettamente politica, nascendo dall'esigenza di semplificare il faticoso *iter* di approvazione della legge *de qua*. Il percorso parlamentare che ha portato alla promulgazione della legge n. 76/2016 è stato, infatti, lungo e travagliato dall'acceso scontro ideologico tra due diversi modi di concepire la famiglia: da un lato quello tradizionale della famiglia eterosessuale monogamica fondata sul matrimonio, dall'altro il modello pluralistico che estende il concetto di famiglia anche ad altri stabili legami, quali le convivenze *more uxorio*, eterosessuali e omosessuali. In fase di approvazione definitiva, il d.d.l. S. 2081 (c.d. "Disegno di legge Cirinnà") che era strutturato in 23 articoli, è stato interamente sostituito da un "maxiemendamento", composto da un solo articolo, che ha eliminato alcuni diritti riconosciuti alle parti dell'unione civile, tra cui la possibilità di adottare il figlio del *partner* (c.d. *stepchild-adoption*).

È stata oggetto di critiche anche la scelta di disciplinare le unioni civili e le convivenze di fatto in una legge speciale, piuttosto che inserire un'apposita sezione nel codice civile, soluzione ritenuta più appropriata per una normativa che disciplina il rapporto tra soggetti privati in materia familiare<sup>1</sup>.

Quanto alla tecnica utilizzata, la disciplina delle unioni civili è stata elaborata sia attraverso la formulazione di disposizioni specifiche per il nuovo istituto, sia attraverso il rinvio ad articoli o parti del codice civile dedicati al matrimonio civile, imponendo quindi all'interprete un'opera di ricostruzione della normativa non sempre agevole. In tale attività è necessario anche far riferimento alla norma di chiusura (comunemente detta "clausola di garanzia") di cui all'art. 1, comma 20 legge n. 76/2016, in base alla quale — pur con alcuni limiti — le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

1. M. DOGLIOTTI, *Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto*, in *Famiglia e diritto*, Ipsoa, 10/2016, p. 878.



## 1.2. I decreti attuativi della legge n. 76/2016

Consapevole dei riflessi che la legge n. 76/2016 avrebbe avuto su altri settori dell'ordinamento giuridico, il legislatore della novella ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge *de qua*, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (art. 1, comma 28):

- a) adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

La delega era, pertanto, finalizzata ad attuare il necessario coordinamento tra la nuova legge sulle unioni civili e la previgente normativa in ambito di ordinamento dello stato civile, diritto penale e diritto internazionale privato.

L'art. 1, comma 31 prevede, altresì, che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

Nelle more dell'emissione dei decreti delegati, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, dal titolo *Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76*, applicabile dal 29.7.2016 sino

all'entrata in vigore dei decreti legislativi. Si tratta del regolamento, avente carattere transitorio, previsto dall'art. 1 comma 34 della l. n. 76/2016, al fine di assicurare l'immediata applicabilità dell'istituto delle unioni civili. Tale decreto ha, tra le altre cose, previsto l'istituzione del registro provvisorio delle unioni civili.

In attuazione della delega di cui al comma 28, il Governo ha adattato i seguenti tre decreti legislativi, tutti pubblicati nella G.U. del 27.1.2017 ed entrati in vigore l'11.2.2017:

- a) decreto legislativo 19 gennaio, n. 5 (*Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76*).
- b) decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6 (*Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76*).
- c) decreto legislativo 19 gennaio 2017 n. 7 (*Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76*).

Con il d.lgs. n. 5/2017 sono state introdotte le necessarie disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, nonché modifiche e integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili.

Nello specifico, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 28, lett. a), l. n. 76/2016, sono stati effettuati interventi normativi su:

- a) d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*);
- b) r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (*Ordinamento dello stato civile*).

In attuazione della delega di cui alla lettera c) sono state invece apportate modifiche a:

- a) d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (*Regolamento anagrafico della popolazione residente*);
- b) r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (*Codice della navigazione*);
- c) d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 (*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari*);
- d) d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 nella parte in cui disciplina le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

In particolare, l'art. 1 d.lgs. n. 5/2017 è intervenuto sul d.P.R. 396/2000 prevedendo che talune disposizioni in esso contenute e riferite al matrimonio si applicano anche alle unioni civili (es. annotazione delle unioni civili negli atti di nascita delle parti, iscrizione dell'atto di costituzione delle unioni civili nell'archivio dello stato civile), sia mediante l'introduzione di una disciplina *ad hoc* per il nuovo istituto con l'inserimento, dopo l'art. 70 d.P.R. n. 396/2000, dell'autonomo Titolo VIII-bis (*Della richiesta e della costituzione dell'unione civile*), in cui vengono disciplinati aspetti quali il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile, il regime delle annotazioni nell'atto di costituzione, la registrazione delle unioni civili negli archivi dello stato civile, la disciplina della richiesta e della costituzione dell'unione civile, il regime delle opposizioni alla costituzione delle unioni civili, ecc.

Il d.lgs. n. 5/2017 ha, tra l'altro, chiarito un punto controverso della legge n. 76/2016, precisando che la volontà di scioglimento dell'unione civile può essere manifestata anche da uno solo dei *partner*, purché l'altro ne sia informato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto o con altra forma di comunicazione parimenti idonea.

L'art. 2 d.lgs. n. 5/2017 ha introdotto necessarie modifiche al r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 (*Ordinamento dello stato civile*), con l'inserimento del capo VI-bis (art. 134-bis) relativo ad un autonomo "Registro delle unioni civili", che resterà in vigore sino alla compiuta attuazione dell'archivio informatico di cui all'art. 10 d.P.R. n. 396/2000<sup>2</sup>.

2. Il sistema dei registri dello stato civile è destinato a caducarsi, in favore della costituzione presso ciascun comune di un unico archivio informatico ex art. 10 d.p.r.n. 396/2000. A tale scopo, il d.P.R. n. 396/2000 ha abrogato quasi totalmente il r.d. 1238/1939, ma specifica che tutte le disposizioni relative agli archivi informatici avranno efficacia dalla data stabilita dal successivo dpcm ex art. 10, non ancora promulgato. Ne consegue che, fino a tale data, continueranno ad applicarsi le disposizioni relative ai registri dello stato civile di cui al r.d. 1238/1939.

L'art. 3 d.lgs. n. 5/2017 ha modificato il d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*), introducendo il necessario coordinamento agli artt. 4 (*Famiglia anagrafica*), 12 (*Comunicazioni dello stato civile*) e 20 (*Schede individuali*), il cui neo introdotto comma 3-bis precisa che « per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile ». In tal modo, è stato chiarito che la parte dell'unione civile che scelga di assumere il cognome comune, non perde il suo precedente cognome, con il quale continua ad essere registrato nella propria scheda anagrafica. Tale disposizione differisce da quella del previgente art. 4, comma 2, d.P.C. n. 144/2016 che stabiliva che a seguito della dichiarazione relativa al cognome gli ufficiali di stato civile dovevano procedere all'annotazione dell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica. Di conseguenza, il successivo art. 8 d.lgs. n. 5/2017 ha introdotto una norma di coordinamento, prevedendo che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'ufficiale di stato civile sia tenuto ad annullare le annotazioni relative alla scelta del cognome, effettuate ai sensi del sopra citato d.P.C.

L'art. 4 d.lgs. 5/2017 ha previsto che, con decreto del Ministero dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, si provveda ad apportare modifiche di coordinamento al decreto del Ministro dell'interno del 27 febbraio 2001 sulla tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici.

L'art. 5 d.lgs. n. 5/2017 ha anche introdotto la modifica di specifici articoli del codice della navigazione, al fine di adeguare le norme relative alla celebrazione del matrimonio in imminente pericolo di vita alle nuove disposizioni in tema di unioni civili<sup>3</sup>.

L'art. 6 d.lgs. n. 5/2017 ha apportato modifiche al d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 (*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari*), prevedendo le modalità di costituzione delle unioni civili all'estero davanti all'autorità consolare.

L'art. 7 d.lgs. 5/2017 ha modificato il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, prevedendo la possibilità per i coniugi, nell'ambito di un procedimen-

3. Le modifiche introdotte interessano l'art. 204 c.n. (matrimonio in imminente pericolo di vita), l'art. 834 c.n. (matrimonio in imminente pericolo di vita in corso di navigazione) e l'art. 836 c.n. (trasmissione degli atti alle autorità competenti).